

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
	27 febbraio 2014	CANCELLERIA / ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 17 giugno 2013 presentata nella forma elaborata da Franco Denti e cofirmatari per la modifica dell'art. 52 LEDP (Pubblicazione dei dati di panachage complessivi nelle elezioni comunali)**

### **1. L'INIZIATIVA**

Presentata in forma elaborata da Franco Denti e sottoscritta da altri 9 deputati di tutti i gruppi, l'iniziativa propone una modifica dell'art. 52 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 7 ottobre 1998 per fare in modo che anche in occasione delle elezioni comunali siano pubblicati i dati relativi al panachage.

Più precisamente la modifica proposta è del seguente tenore:

#### **I.**

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

#### **Art. 52 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Il cpv. 2 è applicabile anche ai risultati complessivi per le elezioni del Consiglio comunale e del Municipio nei Comuni aventi mille e più elettori.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente a partire dalle elezioni comunali generali del 2012.

L'iniziativista motiva la sua proposta affermando che questi dati costituiscono informazioni importanti che i cittadini devono poter conoscere per meglio analizzare i risultati elettorali e trarre anche le loro valutazioni. La limitazione ai Comuni con mille e più elettori deriva dal fatto che nei Comuni più piccoli la segretezza del voto potrebbe essere messa in pericolo. Viene inoltre richiesta la retroattività alle elezioni comunali del 2012 e 2013.

### **2. LA LEGISLAZIONE IN VIGORE**

La pubblicazione dei dati di panachage è definita nell'art. 52 cpv. 2 della LEDP che recita:

Nelle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre:

- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;

- c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

La pubblicazione dei dati concernenti il Consiglio nazionale è stata decisa dal Gran Consiglio il 18 aprile 2012, accogliendo un'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata l'8 novembre 2011 da Nenad Stojanovic e cofirmatari.

In quell'occasione venne accolta anche la retroattività alle elezioni federali dell'ottobre 2011, dati poi pubblicati in rete.<sup>1</sup>

A proposito di elezioni federali va aggiunto che l'Ufficio federale di statistica pubblica i dati di panachage relativi a ogni singolo Comune, limitatamente però al flusso di voti tra le varie liste.<sup>2</sup>

### 3. LAVORI E DECISIONI COMMISSIONALI

Il Consiglio di Stato, in data 20 agosto 2013, aveva comunicato alla Commissione di essere intenzionato a prendere posizione sull'atto parlamentare nell'ambito di un messaggio sulla revisione totale della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Tuttavia la Commissione, considerati i probabili tempi lunghi di tale riforma, ha ritenuto più opportuno entrare subito in materia e procedere all'esame dell'iniziativa.

La Commissione ha quindi dapprima sentito, nella seduta del 14 novembre 2013, il primo proponente, Franco Denti, che ha illustrato gli scopi del suo atto parlamentare scaturito anche dall'impossibilità di avere informazioni più complete e dettagliate in merito alle ultime elezioni nella città di Lugano. Ma più in generale ha sottolineato come l'attuale norma che esclude la pubblicazione dei dati di panachage relativi alle elezioni comunali impedisce a partiti, studiosi e cittadini in genere di avere una migliore conoscenza del comportamento dell'elettorato.

Ha poi precisato di non volersi formalizzare sulla retroattività qualora la Commissione la ritenesse inopportuna.

In seguito, il 6 febbraio 2014, sono stati sentiti il Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella, e l'avv. Francesco Catenazzi in rappresentanza del Dipartimento delle istituzioni. Gli ospiti hanno precisato sostanzialmente due aspetti della questione. In primo luogo è stato assicurato che dal profilo tecnico, non vi sono controindicazioni. Si tratterebbe di adattare il programma informatico attualmente utilizzato per le elezioni comunali, alle funzionalità previste per le elezioni cantonali.

È per contro impossibile applicare la retroattività per la semplice ragione che i dati sono stati distrutti. Ciò può sembrare sorprendente, ma è codificato dall'art. 56 della LEDP che specifica:

Il materiale di voto è distrutto dopo un mese dalla pubblicazione dei risultati a cura dell'autorità competente per la custodia, se non sono pendenti ricorsi.

In caso di ricorso, il materiale è distrutto entro un mese dall'intimazione della decisione definitiva.

Prima di procedere alla distruzione del materiale, di cui viene tenuto verbale, si deve constatare che il materiale non è stato manomesso.

---

<sup>1</sup> [http://www3.ti.ch/elezioni/Federali2011/CandidatiPanachageFN.php?File=0\\_00\\_1](http://www3.ti.ch/elezioni/Federali2011/CandidatiPanachageFN.php?File=0_00_1)

<sup>2</sup> <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/17/02/blank/data/05/04.html>

Al di là della constatazione che, per l'iniziativa in esame, la retroattività è comunque preclusa, alcuni commissari ritengono questa norma troppo restrittiva, proprio in un momento storico in cui si proclama il principio dell'informazione a tutto campo. Sarebbe pure da chiarire il significato effettivo del termine "materiale di voto".

Dopo essersi espressa, a larga maggioranza, a favore del principio formulato nell'iniziativa di estendere la pubblicazione dei dati di panachage alle elezioni comunali, la Commissione si è chinata sulla proposta di limitare tale pubblicazione ai Comuni con almeno 1'000 elettori iscritti in catalogo.

Valutati i pro e i contro, la maggioranza della Commissione ha infine deciso di togliere questa limitazione estendendo quindi la modifica legislativa a tutti i Comuni.

A questo proposito va precisato che nei Comuni più piccoli (che oltretutto stanno scomparendo) le elezioni comunali sono generalmente tacite.

Esaminando il dati delle ultime elezioni comunali, risulta che in 39 Comuni con meno di 1'000 iscritti le elezioni sono avvenute in forma tacita, mentre si è votato in altri 37.

I Comuni più piccoli (con meno di 500 elettori) in cui si è votato sono:

	Isritti	Votanti
PERSONICO	240	164
ASTANO	242	143
NEGGIO	252	169
CRESCIANO	361	226
BRUSINO ARSIZIO	373	293
MAROGGIA	383	228
VERNATE	385	268
BRIONE SOPRA MINUSIO	413	258
MORCOTE	422	300
LAVIZZARA	447	380
RONCO SOPRA ASCONA	468	291
GNOSCA	477	357
BODIO	480	305

La maggioranza della Commissione ritiene che anche con poco più di 150 schede non sia per nulla semplice estrapolare il contenuto di singole schede o le scelte di singoli elettori. La garanzia di segretezza del voto non dovrebbe pertanto essere intaccata.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, esaminata l'iniziativa parlamentare 17 giugno 2013 presentata nella forma elaborata da Franco Denti e cofirmatari per la modifica dell'art. 52 LEDP (Pubblicazione dei dati di panachage complessivi nelle elezioni comunali), propone al Gran Consiglio quanto segue:

È accolto il principio di modificare la LEDP all'art. 52 cpv. 2 nel senso di prevedere anche per elezioni comunali la pubblicazione dei dati di panachage.

La pubblicazione riguarderà tutti i Comuni in cui si è votato per l'elezione del Municipio e/o del Consiglio comunale.

La richiesta di retroattività è forzatamente respinta in quanto risulta impossibile metterla in pratica essendo già stato distrutto tutto il materiale di voto.

Si invita pertanto il Gran Consiglio a voler approvare il Decreto legislativo allegato che costituisce un controprogetto all'iniziativa parlamentare.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Francesco Cavalli, relatore

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Caimi - Giudici -

Gysin - Martinelli Peter - Mellini - Ortelli -

Pagnamenta - Pedrazzini - Quadranti - Viscardi

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 17 giugno 2013 presentata nella forma elaborata da Franco Denti e cofirmatari;
- visto il rapporto del 27 febbraio 2014 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è così modificata:

#### **Art. 52 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Il cpv. 2 è applicabile anche ai risultati per le elezioni dei Consigli comunali e dei Municipi.

#### **II.**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.